



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici CHIAROMONTE e CARLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2008

Disposizioni per la promozione della ricerca nelle discipline umanistiche

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 10 gennaio 2000, n.6, di iniziativa parlamentare, rinnovando la disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n.113 ha dettato nuove norme per la promozione e la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche.

La citata legge n.6 del 2000 garantisce un adeguato sostegno alle attività che promuovono la conoscenza delle scienze esatte e delle tecniche, ma non comprende nel suo ambito di intervento la valorizzazione delle attività di ricerca e dei suoi risultati nelle discipline dell'area umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche e politiche e delle tecniche di indagine e di ricerca ad esse applicate.

La cultura, però, non si manifesta e sviluppa soltanto nelle sue articolazioni tecnico-scientifiche relative alle scienze esatte. Si pensi come sarebbe notevolmente più ristretto il suo ambito se non comprendesse tutto il vastissimo patrimonio storico-culturale dato dall'apporto delle scienze e delle discipline dell'area umanistica.

È quindi necessario che, accanto alla promozione della ricerca e della divulgazione dei risultati nell'area delle scienze matematiche, fisiche e naturali, si individuino strumenti atti a sostenere lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati anche nell'area umanistica.

Analogamente a quanto stabilito con la citata legge n. 6 del 2000, il presente disegno di legge mira a:

a) potenziare le istituzioni con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro impegnate nella ricerca, nella promozione e nella diffusione della cultura scienti-

fica in area umanistica e nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano;

b) incentivare l'adozione, da parte delle suddette istituzioni, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia per l'attività di ricerca che per la diffusione dei risultati di tali attività;

c) promuovere una divulgazione di alto livello qualitativo dei risultati della ricerca nei vari ambiti della società civile, e in particolare nella scuola, anche incentivando l'organizzazione di attività quali esposizioni, convegni, iniziative editoriali a stampa e multimediali;

d) favorire la formazione di reti di cooperazione tra le istituzioni citate e le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, così da rafforzare la consapevolezza dell'importanza della formazione e della ricerca in area umanistica per la vita e la crescita civile e morale della società.

L'articolo 1 del disegno di legge individua tra i compiti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca quello di adottare iniziative per il perseguimento delle finalità esposte. L'articolo definisce anche gli strumenti e i criteri orientativi per l'assegnazione dei finanziamenti, sottolineando l'esigenza che le istituzioni destinatarie di tali finanziamenti abbiano una consolidata esperienza nella programmazione della ricerca.

L'articolo 2 stabilisce l'istituzione del Comitato per la cultura scientifico-umanistica, fissa le modalità della sua composizione e definisce le sue funzioni.

L'articolo 3, infine, stabilisce l'onere derivante dall'attuazione della legge e le modalità attraverso le quali garantirne il finanziamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio o discriminazione, promuove la ricerca nelle discipline umanistiche, individuate, in particolare, nelle scienze storiche, filologiche, archeologiche, storico-artistiche, socio-antropologiche, giuridiche e politiche, nonché le tecniche ad esse applicate, e la diffusione dei relativi risultati. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro promuove iniziative volte a:

a) potenziare le istituzioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, aventi come fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

b) favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca nelle discipline umanistiche e la diffusione dei suoi risultati;

c) promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti tra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera *a*).

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università e

altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative che interessano anche materie di competenza del Ministero per i beni e per le attività culturali sono adottate di concerto con il medesimo Ministro.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», finanzia altresì, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui al medesimo comma 1. Per accedere al finanziamento, le citate istituzioni devono dimostrare:

a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca co-gestiti a livello nazionale e internazionale.

4. I progetti di ricerca di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione al finanziamento, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare in ordine di priorità:

a) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

b) presenza di un piano di diffusione dei risultati delle attività di ricerca;

c) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e la diffusione dei risultati;

d) durata del progetto;

e) numero delle istituzioni nazionali e internazionali coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

f) dimensione internazionale del progetto;

g) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

5. Le modalità di presentazione dei progetti, di cui al comma 3, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro presenta ogni tre anni, a decorrere dall'anno 2009, una relazione al Parlamento concernente l'attuazione della presente legge. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dal Ministero in ordine al loro finanziamento e gli esiti dei progetti finanziati.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero, il Comitato per la cultura scientifico-umanistica, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei suoi risultati, nominati dal Ministro stesso, tre dei quali designati rispettivamente:

- a) dal Consiglio universitario nazionale;
- b) dal consiglio scientifico generale del Consiglio nazionale delle ricerche;
- c) dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge, nonché di valutazione dei risultati delle ricerche finanziate. I suoi membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

